



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

N. 111/21 N.R.P.M.

N. 111/22 R.G. Trib.

Udienza del 22/6/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Foggia Collegio C composto dai Magistrati:

Dott. M. T. ... Presidente

Dott.ssa E. P. ... Giudice

Dott.ssa V. C. ... Giudice

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal
dott.ssa M. L. ... Sostituto e con l'assistenza del Cancelliere

... ha pronunciato la seguente :

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

I. ... G. ... a Apricena il 25/11/1964, ivi res. alla Via ...

N. 111/23 R.G. SENTENZE.

Depositata in Cancelleria oggi

27.06.2023

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa ...

Notificato estratto al contumace:

Prodotto _____ da:

Diventa irrevocabile in data

Il Cancelliere

Comunicata irrevocabilità della sentenza alla Segreteria P.M. (art.27 D.M. n.334/89) in data

LIB. ASSENTE già Presente all'udienza del 10/11/2022
Avv. Antonio La Penna di fiducia presente
IMPUTATO

Come da allegato



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
(art. 429 C.P.P.)

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, dott.ssa R. di ...,
all'esito dell'udienza preliminare del 28.02.2022 nel procedimento in epigrafe indicato
pronunciando nei confronti di:

- **IL GIUDICATO** **Giuseppe G. G.**, nato ad Apricena il 25.4.1964 e ivi residente alla via T. n. n. n.
- libero, presente alla trattazione -

IMPUTATO

del reato p. e o. dall'art. 2 L.895/1967 perché deteneva una parte di arma da guerra e, in particolare, un proiettile di Kalashnikov con ogiva rossa con inciso sul fondello la scritta SM187, da qualificarsi parte di arma da guerra per le caratteristiche dello stesso.
In Apricena il 16.6.2021

Difeso di fiducia dall'Avv. Antonio La Penna del Foro di Foggia (v. nomina dep. il 23.11.2021)

- presente, alla trattazione -

Sussistendo elementi di prova consistenti:

CN 100/27 di prot. del 10.11.2021 della Compagnia CC di San Severo
ed apparendo perciò utile l'esperimento dibattimentale

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D.Lv.n. 271/89

P.Q.M.

dispone il rinvio a giudizio di I. G. G., nato ad Apricena il 25.4.1964 per i reati sopra indicati innanzi al **Tribunale di Foggia**, in composizione collegiale, Collegio D, Presidente dott. M. T. T., Palazzo di Giustizia Viale I Maggio, **per l'udienza del 24.03.2022** orario di rito, aula 5

FATTO E DIRITTO

A seguito di decreto di rinvio a giudizio emesso dal G.U.P. in data 28/2/2022 compariva innanzi a questo Collegio I. G., come sopra generalizzato, per rispondere del reato ascrittogli.

All'udienza del 24/3/2022 veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti formulavano le proprie richieste probatorie che il Collegio accoglieva in quanto relative a mezzi di prova pertinenti e rilevanti ai fini del decidere.

L'istruzione dibattimentale si svolgeva con l'escussione dei testi, citati dalla Pubblica Accusa e dalla Difesa.

Il teste C. A., Brigadiere in servizio presso la Sezione Operativa dei Carabinieri di San Severo, riferiva che in data 16/6/2021 effettuava, in Apricena, in via T., una perquisizione domiciliare nei confronti di I. G., odierno giudicabile. Nel capannone in uso a quest'ultimo, il quale ivi accompagnava gli Operanti, si rinveniva un borsello a tracolla, al cui interno vi era il portafogli contenente i documenti di identità dell'odierno imputato e un proiettile, munizionamento da guerra, per fucile Kalashnikov, con ogiva rossa, con inciso sul fondello la scritta SMI87. Si procedeva al

sequestro del proiettile, che era completo di ogiva, in grado di essere
camerato nell'arma da guerra e, quindi, utilizzabile.

Nel corso del suo esame l'odierno imputato ammetteva di aver
detenuto il proiettile in parola, sebbene avesse intenzione di avvisare il
proprio cognato, appartenente alla Polizia di Stato, intenzione non
seguita dall'atto concreto.

Il teste a discarico, I. P. , figlio dell'odierno giudicabile,
confermava la versione resa dal proprio genitore.

Ciò posto, la condotta tenuta dall'odierno giudicabile integra
pienamente gli estremi del reato ascrittogli. Infatti, questi deteneva il
proiettile in parola, innanzi descritto, e non poteva non rendersi conto
della sua condotta.

Occorre, comunque, rilevare che il comportamento tenuto da I.
non è abituale.

Risulta essere una condotta del tutto occasionale, mai preceduta da
comportamenti analoghi.

Le modalità della condotta non esprimono una particolare offensività,
posto che trattasi di un unico proiettile, non unito ad un'arma
detenuta.

Pertanto, il danno appare esiguo.

I parametri normativi, di cui all'art. 131-*bis* c.p., risultano, quindi, soddisfatti e il reato contestato, non ostativo all'applicazione di tale norma, rientra, per effetto della modifica normativa intervenuta con la cd. Riforma Cartabia, di cui al decreto leg.vo n. 150/2022, nell'ambito di operatività del novellato art. 131-*bis* c.p. quanto a limite di pena edittale minimo.

Alla stregua di tali argomentazioni, si emette sentenza di assoluzione, nei confronti dell'odierno imputato, perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Ai sensi degli artt. 240, 2° comma, n. 2, c.p. e 6 legge n. 152/1975 occorre disporre la confisca e il versamento alla competente Direzione di Artiglieria del proiettile in sequestro.

Si dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto delle Sim Card in sequestro.

P.Q.M.

Letto l'articolo 530 c.p.p.;

Assolve

I. G dal reato ascrittogli perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Dispone la confisca e il versamento del proiettile in sequestro alla competente Direzione di Artiglieria.

Dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto delle Sim Card in sequestro.

Motivi entro 90 giorni.

Foggia, 22/6/2023

Il Presidente est.

Luca...